



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

OGGETTO:

Presa d'atto dell'avvenuta scadenza del contratto di concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale. Assunzione della gestione diretta in economia del relativo servizio. Disposizioni conseguenti.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Consigliere	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
5. JUKIC ANA - Consigliere	Sì
6. CORGNATI STEFANO - Presidente	Sì
7. BOLLO MATTEO - Consigliere	Giust.
8. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
9. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
10. CAPIZZI MATTEO - Consigliere	Sì
11. REY ILARIA - Consigliere	Giust.
12. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
13. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- da un esame degli atti d'ufficio, è emerso che la concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale, a suo tempo assegnata alla Società Semperlux s.r.l., con sede a Milano in Via Filippo Argelati n. 10, in forza del contratto rep. n. 2355 del 16.09.1991, è scaduta dal 1° gennaio 2021;
- la gestione del suddetto servizio sta avvenendo quindi senza alcun titolo da parte della suddetta Società, posto anche il fatto che il citato contratto prevede che *“Scaduta la concessione, l'impianto, in piena efficienza, passerà in proprietà al Comune senza che la concessionaria possa pretendere diritti ed indennità di sorta”*;
- per principio generale, la gestione in concessione dell'impianto di illuminazione votiva integra un'attività accessoria alla gestione del cimitero sul quale insiste l'impianto stesso; essa, pertanto, configura un servizio pubblico direttamente correlato alla gestione del cimitero con la conseguenza che ai beni afferenti al servizio si estende la tutela propria dei beni sottoposti al regime demaniale, ex art. 824, comma 2, del Codice civile, ossia la tutela in via amministrativa, cui si riferisce l'art. 823, comma 2, dello stesso codice;
- alla luce di quanto sopra, il Comune, con lettera prot. n. 6863 del 02.10.2024, trasmessa con posta elettronica certificata, ha invitato la suddetta Società a:
 - a) consegnare al Comune, entro il 31.12.2024, l'impianto di illuminazione e la connessa rete distributiva dell'energia elettrica per le lampade votive del cimitero comunale in piena efficienza, nonché il supporto informatico contenente la banca dati degli utenti allacciati all'impianto oggetto di concessione, i contratti di servizio stipulati con l'utenza, i progetti e le certificazioni di conformità degli impianti e della rete installata, con relativi disegni e planimetrie;
 - b) comunicare al Comune, entro lo stesso termine, le tariffe pratiche all'utenza, suddivise per le varie tipologie, e gli estremi dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica in corso, ai fini della successiva volturazione in capo al Comune;
 - c) rendere noto al Comune ogni altra informazione o documentazione attinente alla gestione in concessione del servizio di cui trattasi utile ad agevolare la immissione in possesso e l'esercizio da parte dello stesso Comune dell'impianto e della rete di distribuzione di cui alla precedente lett. a);
- nelle more che si perfezioni quanto sopra indicato, occorre decidere la modalità di gestione del servizio di cui trattasi a partire dalla data di consegna o di possesso dell'impianto o al più tardi dal 1° gennaio 2025;
- al riguardo è intenzione del Comune assumere la gestione diretta del suddetto servizio per le argomentazioni di seguito indicate:
 - a) dal 1° gennaio 2013 il servizio di illuminazione votiva non rientra più nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al numero 18) dell'articolo unico del D.M 31.12.1983, a seguito della modifica operata dall'art. 34, comma 26, del D.L 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221;
 - b) il comma 26 suddetto prevede che i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni *“di cui al D.lgs n. 163/2006”* (ora D.lgs 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.) e, in particolare, la disciplina sulle concessioni di servizi e, qualora ne ricorrano le condizioni, la disciplina concernente l'acquisizione in economia dei servizi;
 - c) dal 31.12.2022, il servizio in questione ricade nell'alveo della nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D.lgs 23.12.2022, n. 201, secondo il quale:
 - o i servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità; conseguentemente, organizzazione ed erogazione dei servizi devono assicurare *“la centralità del cittadino e dell'utente”*, anche favorendo forme di partecipazione attiva (art. 3, commi 1 e 3);
 - o l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di

servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2);

- d) laddove si ritenga che l'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore, o a un numero limitato di operatori, fermi i principi dell'autonomia nell'organizzazione dei servizi e quelli fissati dallo stesso D.lgs n. 201/2022, l'Ente locale provvede ad erogare il servizio pubblico mediante una delle seguenti modalità (art. 14):
- affidamento a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica;
 - affidamento a società mista pubblico-privata;
 - affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea;
 - gestione in economia;
 - gestione mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del Testo Unico Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- e) non vige quindi nessun obbligo per i Comuni ad affidare all'esterno tale servizio che può quindi essere ancora da loro gestito direttamente in economia (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 26.01.2011, n. 552); inoltre, lo stesso servizio, strettamente collegato ai servizi cimiteriali e da sempre attratto nella relativa disciplina, non cessa di avere le caratteristiche per essere inquadrato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio è svolto dal Comune, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio e a questo allegate, ex art. 172, comma 1, lett. c), del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 27.05.2014, n. 2716);
- f) è conforme, quindi, alla normativa vigente la gestione diretta in economia da parte del Comune di un servizio, quale quello dell'illuminazione votiva cimiteriale, che necessita peraltro di un impegno limitato, con spesa annua contenuta, visto che nel caso di specie i relativi impianti sono stati realizzati dal concessionario e che gli stessi devono essere da questi consegnati in piena efficienza per essere acquisiti come tali al patrimonio comunale;
- g) tra le possibili forme di gestione del servizio di illuminazione votiva l'Amministrazione comunale ritiene la gestione in forma diretta in economia la più adatta e conveniente alle esigenze del Comune alla luce dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che devono regolare l'azione della Pubblica Amministrazione;
- h) la scelta della gestione diretta in economia del servizio di illuminazione votiva è pure rispondente ai bisogni dei cittadini in quanto l'Amministrazione comunale è in grado di garantire livelli qualitativi e quantitativi del servizio comunque non inferiori rispetto ad una gestione da parte di operatori privati e rispetto a quanto sin qui avvenuto con la gestione in concessione;
- i) seppure in via previsionale, risulta che la remuneratività attesa dalla gestione del servizio in forma diretta in economia sia in grado di garantire ed avallare la copertura dei relativi costi, come ricavabile dal piano finanziario allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- l) appare pertanto opportuno e conveniente per il Comune l'assunzione della gestione diretta in economia del servizio di illuminazione votiva di cui trattasi con decorrenza dalla data di consegna o di possesso dell'impianto o al più tardi dal 1° gennaio 2025, dal momento che tale gestione consente di introitare l'intero ammontare dei canoni dovuti dagli utenti (anziché il solo corrispettivo di concessione), con conseguente vantaggio per le casse comunali le quali come carico aggiuntivo vero e proprio avranno solo i costi di fornitura dell'energia elettrica e di manutenzione degli impianti, dato che le attività amministrative e contabili inerenti al servizio saranno svolte da personale comunale già assunto che peraltro verrebbe impiegato in dette attività solo per una quota parte del rispettivo orario di lavoro;
- m) conseguentemente, è stato predisposto dai competenti uffici apposito regolamento di disciplina del servizio come da allegato "B" alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Considerato, per quanto premesso, di dover procedere in merito prendendo atto dell'avvenuta scadenza del contratto di concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale del capoluogo,

disponendo l'assunzione della gestione diretta in economia del relativo servizio a partire dalla data di consegna o di possesso dell'impianto o al più tardi dal 1° gennaio 2025 e approvando le argomentazioni esposte nell'ultimo alinea di premessa, lett. da a) a m), quale relazione ex art. 14, comma 3, del D.lgs n. 201/2022 che include il piano finanziario allegato "A" alla presente, quale parte integrante e sostanziale, e il regolamento comunale di disciplina dello stesso servizio, come da allegato "B" alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

Precisato che il passaggio in proprietà al Comune degli impianti di illuminazione votiva realizzati dal concessionario uscente, conseguente all'avvenuta scadenza del relativo contratto di concessione, implica la loro classificazione tra i beni demaniali dell'Ente visto che *"l'impianto di illuminazione votiva è strettamente collegato ai servizi cimiteriali e, pertanto, da ricondurre al regime dei beni demaniali, cui appartengono i cimiteri, quali beni destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c."* e che quindi deve ritenersi *"applicabile la disciplina propria del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 824, comma 2, c.c."* (cfr. in termini TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, 26.01.2018, n. 224).

Precisato, altresì, che, all'adeguamento dei documenti contabili e programmatici in essere alla mutata forma gestionale del suddetto servizio si provvederà con successiva e separata deliberazione di variazione e che, in ogni caso, le previsioni afferenti al medesimo servizio sono state indicate nel bilancio di previsione 2025-2027, come risultante dallo schema adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del 15.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale entro la fine del corrente anno.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico-Manutenitivo e dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della medesima norma;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del suddetto T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del citato T.U. Enti Locali.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto, pertanto, che:
 - a) dal 1° gennaio 2021 è scaduta la concessione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale, a suo tempo assegnata alla Società Semperlux s.r.l., con sede a Milano in Via Filippo Argelati n. 10, in forza del contratto rep. n. 2355 del 16.09.1991;
 - b) la Società Semperlux s.r.l. è stata invitata dal Comune a riconsegnare l'impianto di illuminazione e della rete distributiva dell'energia elettrica per le lampade votive del cimitero comunale del capoluogo entro il 31.12.2024, come da indicazioni riportate nel quarto alinea di premessa, lett. a), b) e c);
3. di disporre, conseguentemente, l'assunzione della gestione diretta in economia del servizio di illuminazione votiva di cui al contratto di concessione scaduto, a partire dalla data di consegna o di possesso dell'impianto o al più tardi dal 1° gennaio 2025, approvando al riguardo le argomentazioni esposte nell'ultimo alinea di premessa, lett. da a) a m), quale relazione ex art. 14, comma 3, del D.lgs n. 201/2022;
4. di dare atto ed approvare che, seppure in via previsionale, risulta che la remuneratività attesa dalla gestione del servizio in forma diretta in economia sia in grado di garantire ed avallare la copertura

dei relativi costi, come ricavabile dal piano finanziario allegato “A” alla presente quale parte integrante e sostanziale;

5. di approvare, in funzione della gestione diretta in economia di cui al punto 3, il regolamento comunale disciplinate il servizio di illuminazione votiva, come da testo allegato “B” alla presente quale parte integrante e sostanziale, disponendo che dalla data di sua entrata in vigore si intende abrogata ogni diversa disposizione regolamentare previgente in materia;
6. di disporre che, a seguito del passaggio in proprietà al Comune degli impianti di illuminazione votiva realizzati dal concessionario uscente, gli stessi siano acquisiti al patrimonio comunale e classificati tra i beni demaniali dell’Ente;
7. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo ogni adempimento esecutivo occorrente per la conclusione, col concessionario uscente, del procedimento sotteso alla riconsegna e passaggio in proprietà al Comune degli impianti di illuminazione votiva suddetti;
8. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare gli aggiornamenti contabili e dell’inventario comunale in rapporto ai trasferimenti ed alle acquisizioni derivanti dal passaggio di proprietà di cui al punto 6;
9. di demandare al Responsabile del Servizio Cimiteriale e al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo gli adempimenti esecutivi occorrenti per dare compiuta attuazione all’adottanda proposta di deliberazione, ognuno per la rispettiva competenza, tenuto conto delle disposizioni del regolamento di cui al punto 5;
10. di dare atto che, all’adeguamento dei documenti contabili e programmatici in essere alla mutata forma gestionale del servizio di cui al punto 3 si provvederà con successiva e separata deliberazione di variazione e che, in ogni caso, le previsioni afferenti al medesimo servizio sono state inserite nel bilancio di previsione 2025-2027, come risultante dallo schema adottato dalla Giunta Comunale di cui è menzione in narrativa che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale entro la fine del corrente anno;
11. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di adottare in tempo utile i conseguenti atti esecutivi da parte dei suddetti Servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra formulata, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti:

- i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo e dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della medesima norma;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del suddetto T.U. Enti Locali.

Sentita l’esposizione della medesima proposta da parte del Segretario Comunale, su invito del Sindaco.

Sentita la dichiarazione di voto favorevole da parte del Consigliere Federico Pizzamiglio, formulata a nome del gruppo di minoranza.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni esposte nella proposta approvata.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA